



Comune di Marone

Provincia di Brescia

## VARIANTE 4/2020 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Documento di Polizia Idraulica

FEBBRAIO  
2021

Aggiornamento del Regolamento di  
Polizia Idraulica

	n°	Data	Descrizione	Redatto
MODIFICHE	1	DICEMBRE 2009	DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	GEOSYS Studio Associato DR. GEOL. DE PASCALIS DR. GEOL. GIUBBINI
	2	FEBBRAIO 2021	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	GEOTEC Studio Associato DR. GEOL. ALBERTI FABIO

NOTE:

Aggiornamento del solo Regolamento di Polizia Idraulica. Restano in vigore le Tavole I-II-III-IV di individuazione del Reticolo Idrico.

Dr. Geol. Alberti Fabio

  
**Geo.Te.C.**  
STUDIO ASSOCIATO di Alberti, Carleschi, Zaina  
tel. 0364 533637 - Via Albera, 3 - 25047,  
Darfo B.T. (BS) - E-mail: info@geotec-studio.it

Indice

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>1</b>
<b>APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA .....</b>	<b>1</b>
<b>INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO.....</b>	<b>1</b>
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE .....	4
<b>SEZIONE I:.....</b>	<b>4</b>
<b>Norme di tutela dei corsi d'acqua .....</b>	<b>4</b>
Art. 1. Attività vietate.....	4
Art. 2. Attività soggette ad autorizzazione comunale .....	4
<b>SEZIONE II:.....</b>	<b>6</b>
<b>Norme di tutela nelle fasce di rispetto .....</b>	<b>6</b>
Art. 3. Attività vietate.....	6
Art. 4. Attività soggette ad autorizzazione comunale .....	6
<b>SEZIONE III:.....</b>	<b>8</b>
Prescrizioni .....	8
Art. 5. Corsi d'acqua utilizzati ai fini irrigui .....	8
Art. 6. Canali artificiali di reti industriali o irrigue .....	8
Art. 7. Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere .....	8
Art. 8. Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua (da Art. 10 LR 15/03/2016 n. 4).....	8
Art. 9. Opere e occupazioni senza autorizzazione a distanze dai corsi inferiori a quelle relative all'articolo 96, primo comma, lettera f) del r.d. 523/1904.....	8
<b>Art. 10. Scarichi di acque.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 11. Corsi d'acqua coperti .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 12. Variazioni di tracciato .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 13. Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14. Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 15. Autorizzazione paesistica .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 16. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 17. Tombinature ed impermeabilizzazioni .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 18. Obblighi dei privati .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 19. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 20. Danni all'interno delle fasce di rispetto .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 21. Canalizzazioni agricole (fossi e scoline) .....</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE IV: .....</b>	<b>13</b>
Procedure per il rilascio di concessioni, procedimento amministrativo, canoni, cauzioni e spese d'istruttoria .....	13
<b>Art. 21. Procedure per il rilascio delle concessioni .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 22. Procedimento amministrativo .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 23. Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 24. Procedure di sdemanializzazione e modifica dei limiti di aree demaniali .....</b>	<b>14</b>
<b>SEZIONE V: .....</b>	<b>15</b>
Reticolo idrico principale di competenza regionale .....	15
<b>Art. 25. Normativa di riferimento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale di competenza regionale.....</b>	<b>15</b>
<b>Sezioni tipo schematiche per l'individuazione della fascia di rispetto su terreno.....</b>	<b>16</b>
<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ .....</b>	<b>18</b>

## PREMESSA

La polizia idraulica è la materia che regola, autorizza e gestisce la realizzazione ed il mantenimento di opere nonché le attività da realizzarsi all'interno delle aree demaniali fluviali e nelle relative fasce di rispetto di 10 metri.

Il presente elaborato rappresenta il Regolamento del Documento di Polizia idraulica del Comune di Marone (BS), aggiornato nell'ambito della Variante 4/2020 al piano di Governo del territorio del comune di Marone.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Le Norme fondamentali di riferimento per la regolamentazione delle attività di polizia idraulica sono le seguenti:

- R.D. n° 523 del 1904, Artt. 59, 96, 97 e 98.
- Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), Artt. 9, 12, 29 e 30.
- D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 – Norme in materia ambientale.
- DGR 31 ottobre 2014, n.X/2591.
- DGR 23 ottobre 2015, n. X/4229, modificata ed integrata dalla delibera n. 4439 del 30 novembre 2015 e dal decreto n. 13807 del 22 dicembre 2016.
- L.R. n. 4 del 15 marzo 2016.
- DGR 14 dicembre 2020, n. XI/4037.

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice Civile : l'art. 822 dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]".

La legge in materia è l'art. 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato."

## APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Gli elaborati tecnici per l'individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale e per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica relativa composti dal presente Regolamento oltre alle tavole cartografiche redatte dallo studio GeoSys, formano oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico, con la quale assumono valenza giuridica di deroga alle distanze dai corsi d'acqua ed alle relative Norme previste dal R.D. 523/1904.

## INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO

Il reticolo idrico del Comune di Marone e le relative fasce di rispetto, ai quali si applicano le attività di polizia idraulica, sono rappresentati nelle tavole cartografiche redatte da studio Geosys.

Nelle Tavole I, II, III e IV redatte da GeoSys i corsi d'acqua che fanno parte del reticolo idrico sono rappresentati graficamente in modo da distinguere i corsi d'acqua in funzione della loro appartenenza al Reticolo Principale o Minore, e quindi in funzione dell'Autorità a cui compete rispettivamente l'esercizio delle attività di Polizia idraulica: Regione o Comune.

Nelle seguente tabella sono riportati i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, di competenza regionale presenti nel territorio comunale

Num. Progr.	Denominazione	Comuni interessati	Foce o Sbocco	Tratto classificato	N° iscr. El. AAPP
BS055	Torrente Bagnadore	Marone, Zone	Lago d'Iseo	tutto il corso	118
BS056	Torrente Opolo	Marone	Lago d'Iseo	tutto il corso	121

Nella tabella seguente sono invece riportati i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale, così come individuati nello studi redatto da GeoSys.

Codice/Toponimo	Altri Comuni interessati	Foce o Sbocco
BS/Marone/001/Valle Finale	Pisogne	Lago d'Iseo
BS/Marone/002/Vaccarezzo	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/003/Colombaro	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/004/Valle Linsi	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/005/Vello	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/006/Pezzolo	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/007/Cunicolo	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/008/Predelati	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/009/Breda	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/010/Vesto	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/011/Colpiano	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/012/Masai	--	Torrente Opolo
BS/Marone/013/Val di Gui	--	Torrente Opolo
BS/Marone/014/Le Piane	--	Torrente Opolo
BS/Marone/015/Nei	--	Torrente Opolo
BS/Marone/016/Ronco	--	Torrente Opolo
BS/Marone/017/Val Mora	--	Torrente Opolo
BS/Marone/018/Caprello	--	Torrente Opolo
BS/Marone/019/Valle Acqua Santa	--	Torrente Opolo
BS/Marone/020/Fopella	--	Torrente Opolo
BS/Marone/021/Vernasca	--	Torrente Opolo
BS/Marone/022/Contempo	--	Torrente Opolo
BS/Marone/023/Valle Inzino W	Gardone V.T. Marcheno - Zone	Fiume Mella
BS/Marone/024/Valle Inzino E	Marcheno - Zone	Valle Inzino W
BS/Marone/025/Valle di Senello	--	Lago d'Iseo
BS/Marone/026/Festola	--	Torrente Bagnadore

Nella cartografia sono inoltre delimitate le ampiezze delle fasce di rispetto con un simbolo grafico convenzionale; questo rappresenta solo approssimativamente la fascia stessa, poiché è relativo alla scala della carta, e per l'esatta individuazione delle fasce di rispetto ci si dovrà basare sulla reale situazione topografica ed idraulica, con misure dirette sul terreno.

Si precisa che tali distanze vanno misurate trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o dal ciglio spondale. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte i limiti delle fasce saranno determinati, anche in caso di contestazione, da parte dell'Autorità Idraulica competente.

Le distanze di rispetto da osservare sui corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, come definite nello studio redatto da GeoSys, sono riportate nella seguente tabella.

<i>Codice identificativo corso d'acqua</i>	<i>distanze di rispetto su tutto il corso (metri)</i>
BS/Marone/026/Festola	2
BS/Marone/009/Breda	4
BS/Marone/010/Vesto	4
BS/Marone/011/Colpiano	4
BS/Marone/025/Valle di Senello	4
BS/Marone/001/Valle Finale	10
BS/Marone/002/Vaccarezzo	10
BS/Marone/003/Colombaro	10
BS/Marone/004/Valle Linsi	10
BS/Marone/005/Vello	10
BS/Marone/006/Pezzolo	10
BS/Marone/007/Cunicolo	10
BS/Marone/008/Predelati	10
BS/Marone/012/Masai	10
BS/Marone/013/Val di Gui	10
BS/Marone/014/Le Piane	10
BS/Marone/015/Nei	10
BS/Marone/016/Ronco	10
BS/Marone/017/Val Mora	10
BS/Marone/018/Caprello	10
BS/Marone/019/Valle Acqua Santa	10
BS/Marone/020/Fopella	10
BS/Marone/021/Vernasca	10
BS/Marone/022/Bontempo	10
BS/Marone/023/Valle Inzino W	10
BS/Marone/024/Valle Inzino E	10

Per i corsi d'acqua intubati le distanze vanno invece misurate a partire dal bordo più esterno tra il lato esterno della canalizzazione e la delimitazione dell'alveo misurato su mappa catastale; qualora la canalizzazione sia stata spostata significativamente rispetto alla posizione riportata nella mappa catastale, l'estensione della fascia sarà misurata a partire dal lato esterno della canalizzazione.

## **REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE**

### **SEZIONE I:**

#### ***Norme di tutela dei corsi d'acqua***

##### **Art. 1. Attività vietate.**

Lungo i corsi d'acqua che compongono il Reticolo Idrico del Comune di Marone (loro alvei, sponde e difese), sono vietate le seguenti attività:

- a) l'esecuzione di opere che occupino o riducano le sezioni dei corsi d'acqua e delle aree di espansione e di divagazione al fine della moderazione delle piene;
- b) le variazioni o le alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica e ai relativi manufatti, salvo interventi che comportino un generale miglioramento idraulico;
- c) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- d) le piantagioni che si inoltrino all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- e) il danneggiamento e l'eliminazione dei ceppi degli alberi e di ogni altra opera, anche in legno, che sostenga le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- f) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso normale delle acque; sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele imposte negli atti delle concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- g) lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di superfici scoperte scolanti di pertinenza degli insediamenti da assoggettare alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006;
- h) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- i) la deposizione di materiale;
- j) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.
- k) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scaroe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

##### **Art. 2. Attività soggette ad autorizzazione comunale**

Lungo i corsi d'acqua possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione:

- a) in generale, gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- c) la realizzazione di opere di difesa, monitoraggio e di sistemazione idraulica - le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non

deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo - tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua - la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico ed ambientale;
- f) la realizzazione e ogni modifica degli attraversamenti quali ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in generale; in ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:
  - restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso,
  - avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna,
  - comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Inoltre, in alveo non è ammesso, longitudinalmente, il posizionamento di infrastrutture che riducano la sezione: in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato; in ogni caso gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo, sia trasversalmente che longitudinalmente, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua; gli attraversamenti a raso (guadi), purché opportunamente dimensionati da un punto di vista idraulico e anche qualora presentino sottostanti sistemi di drenaggio, potranno essere realizzati solo sui corsi d'acqua con portata idrica non significativa o qualora, se opportunamente documentato e motivato, altre soluzioni tecniche presentino notevoli problemi tecnico-realizzativi o d'impatto ambientale.

- g) la realizzazione e ogni modifica delle rampe di accesso agli argini ed all'alveo;
- h) la realizzazione e ogni modifica degli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, teleferiche, ecc.);
- i) le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione;
- j) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione; il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella stessa direzione di deflusso del corso d'acqua e preveda accorgimenti tecnici (quali dissipatori di energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi in alveo;
- k) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del Piano di Tutela e Uso delle Acque della Lombardia.

## **SEZIONE II:**

### **Norme di tutela nelle fasce di rispetto**

#### **Art. 3. Attività vietate**

All'interno delle fasce di tutela idraulica individuate per ogni singolo corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico del Comune di Marone, sono vietate le seguenti attività:

- a) le nuove edificazioni e qualunque tipo di fabbricato dotato di strutture fondali, fatte salve le opere attinenti alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua;
- b) gli scavi ed i movimenti di terra che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- c) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli temporanei necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica, quelli temporanei connessi ad attività estrattiva autorizzata, quelli temporanei di letame per uso agronomico, quelli temporanei di rifiuti nell'ambito degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzati;
- d) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria e di rinaturalizzazione o mantenimento della vegetazione di ripa;
- e) tutte quelle opere (incluse le recinzioni costruite su fondazioni) che comportano impedimento e/o limitano la possibilità di accesso al corso d'acqua;
- f) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti e l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lett.L., dell'Art. 29 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per le fasce fluviali.
- g) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

#### **Art. 4. Attività soggette ad autorizzazione comunale**

Nelle fasce di rispetto idraulico possono essere eseguiti, solo dopo il rilascio di formale autorizzazione:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro, risanamento conservativo senza aumenti di superficie e volume, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 Agosto 1978, n. 457 e successive modifiche relative al D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, Testo A;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la Normativa di tutela;
- f) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con la dinamica dei corsi d'acqua ed eventuali situazioni di dissesto;
- g) le opere di bonifica e sistemazione di eventuali movimenti franosi;

- h) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- i) opere ed impianti per la difesa e la regimazione idraulica;
- j) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- k) linee aeree e relativi pali e sostegni;
- l) interventi di sistemazione ambientale e del verde;
- m) le recinzioni costituite da sostegni semplicemente infissi nel terreno o removibili, a distanza superiore a 4 metri dal ciglio della sponda;
- n) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili tali da non pregiudicare le operazioni di manutenzione del corso d'acqua, strade in genere;
- o) l'installazione di cartelli pubblicitari e relativi sostegni;
- p) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- q) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- r) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- s) il deposito temporaneo di materiali necessari per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sistemazione idraulica e di recupero ambientale;
- t) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152,
- u) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.L. 5 Febbraio 1997 n° 22 alla data di entrata in vigore delle presenti Norme di tutela del Reticolo Idrico Minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa; tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente; alla scadenza dovranno essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;
- v) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, qualora esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale;
- w) l'adeguamento degli impianti di trattamento delle acque reflue esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- x) il deposito temporaneo di rifiuti come definito dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 156.

### **SEZIONE III:**

#### **Prescrizioni**

##### **Art. 5. Corsi d'acqua utilizzati ai fini irrigui**

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione demaniale sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua irrigui, anche se non facenti parte del reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento, ed al ripristino ove necessario, dell'efficienza delle canalizzazioni.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.

##### **Art. 6. Canali artificiali di reti industriali o irrigue**

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel Reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti Norme.

##### **Art. 7. Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere**

Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se idraulicamente compatibili.

Le opere di rilevante importanza, quali: traverse fluviali, nuove derivazioni, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) e simili dovranno essere realizzate secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99).

##### **Art. 8. Interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua (da Art. 10 LR 15/03/2016 n. 4)**

Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore.

##### **Art. 9. Opere e occupazioni senza autorizzazione a distanze dai corsi inferiori a quelle relative all'articolo 96, primo comma, lettera f) del r.d. 523/1904**

- 1. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive

tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, il comune può avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

- 2. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante, ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.
- 3. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.
- 4. Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
- 6. Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

#### **Art. 10. Scarichi di acque**

L'autorizzazione allo scarico di acque nei corsi d'acqua del reticolo minore è rilasciata esclusivamente ai fini idraulici, con riferimento alle quantità delle portate e dei volumi conferiti.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In genere dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della direttiva dell'Autorità di Bacino ed in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

In riferimento al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7, i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati per il comune di Marone, ricadente nella classe C, a bassa criticità idraulica, sono fissati in 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento con esclusione delle portate direttamente scaricate sul lago.

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta con i metodi

ed i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

I manufatti di recapito dovranno essere realizzati in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di deflusso del corso d'acqua e dovranno prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia, per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

#### **Art. 11. Corsi d'acqua coperti**

Per i corsi d'acqua già coperti, le fasce di rispetto individuate hanno la funzione di consentire l'ispezione e la manutenzione dei canali e di migliorare le condizioni di accessibilità in occasione di interventi edilizi ai fabbricati o alle opere attualmente occupanti dette fasce.

#### **Art. 12. Variazioni di tracciato**

In caso di variazione di tracciato, il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

#### **Art. 13. Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio.

L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

#### **Art. 14. Fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto**

Potranno essere ammesse, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi, quelle modifiche edilizie atte a migliorare le condizioni idrauliche di sicurezza e di accesso e manutenzione al corso d'acqua.

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante Ordinanza Sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

In caso d'inadempienza o di somma urgenza il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

#### **Art. 15. Autorizzazione paesistica**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

#### **Art. 16. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino stato potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'Art. 14 della L. 47/85.

#### **Art. 17. Tombinature ed impermeabilizzazioni**

- a) Sul reticolo idrico sono ammesse la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziale o totale, imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità e igiene, attestate con dichiarazione rilasciata dal Sindaco.
- b) Nel caso di tombinature esistenti e di quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nella fascia di rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.
- c) Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Tali manufatti devono avere dimensioni da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.
- d) Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 1633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto" e, in particolare: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili". Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso, mediante allargamenti dell'alveo od altro, e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.
- e) Per i corsi d'acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell'art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinatura dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

#### **Art. 18. Obblighi dei privati**

- a) I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto di un corso d'acqua devono:
  - tenere sempre bene efficienti i fossi e i corsi d'acqua che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di tali fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
  - aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
  - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
  - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
- b) Previa autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di tali difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.

- c) I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche ed i pericoli elencati. Se le operazioni da eseguire rientrassero nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi descritti.

**Art. 19. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

- a) Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.
- b) Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo; diversamente la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

**Art. 20. Danni all'interno delle fasce di rispetto**

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni o altro all'interno della fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo od imperizia dell'impresa che ha effettuato l'intervento su ordine dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 21. Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)**

Tutti gli interventi sui corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrografico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove risultasse compromessa.

#### **SEZIONE IV:**

#### ***Procedure per il rilascio di concessioni, procedimento amministrativo, canoni, cauzioni e spese d'istruttoria***

##### ***Art. 21. Procedure per il rilascio delle concessioni***

Le domande di autorizzazione ai fini idraulici all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o di concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, dovranno essere presentate al Comune in tre originali di cui uno in bollo, ed essere corredate dai seguenti documenti elencati:

- Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):
  - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
  - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
  - fascicolo della manutenzione;
  - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione.
- Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
  - verifiche idrologiche ed idrauliche;
  - relazione geologica;
  - relazione di calcolo delle strutture.
- Elaborati grafici:
  - corografia in scala 1: 10.000, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
  - estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
  - estratto del PRG con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
  - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
  - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
  - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
  - particolari costruttivi e strutturali, se necessario.

##### ***Art. 22. Procedimento amministrativo***

All'atto del ricevimento della domanda, un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli Atti autorizzanti o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari, le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione, che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente.

##### ***Art. 23. Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria***

- Ogni autorizzazione o concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone

regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato F della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 per l'anno 2021 e nei relativi aggiornamenti per gli anni successivi;

- il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa, qualora nulla osti;
- il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.

**Art. 24. Procedure di sdemanializzazione e modifica dei limiti di aree demaniali**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo idrico minore, da espletarsi sulla base di quanto indicato nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017 Allegato A "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale" e le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale" dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

**SEZIONE V:**

***Reticolo idrico principale di competenza regionale***

***Art. 25. Normativa di riferimento per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale di competenza regionale***

Le funzioni di polizia idraulica concernenti i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, individuati nell'Allegato A alla d.g.r. 31 ottobre 2014, n. 2591, rientrano nelle competenze Regionali.

In questo caso si applica la Normativa contenuta nelle disposizioni legislative elencate nel seguito:

1. R.D. 25 Luglio 1904, n.523, articoli 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101, fatta salva l'eventuale diversa delimitazione delle fasce di rispetto idraulico, definite nel presente elaborato;
2. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 in data 26 Aprile 2001;
3. Deliberazione Giunta Regionale 11 Dicembre 2001, n.7/73265 – Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) in campo urbanistico;
4. Deliberazione Giunta Regionale 31 ottobre 2014, n. X/2591 – Riordino dei Reticoli Idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.
5. Deliberazione Giunta Regionale 23 ottobre 2015, n. X/4229.
6. Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016 – Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua.
7. Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7. – Regolamento recante criteri e metodi per i rispetto del principio per l'invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
8. Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2017, n. X/6738.
9. Deliberazione Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. XI/4037.

Le istanze riguardanti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto appartenenti al Reticolo Principale dovranno essere presentate alla Regione Lombardia – Unità Territoriale di Brescia – Struttura Sviluppo del Territorio.

Dr. geol. Fabio Alberti

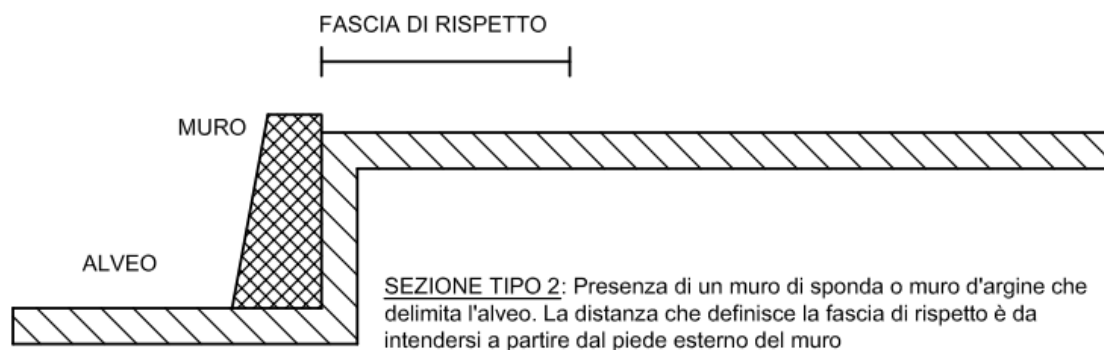
Ha collaborato:

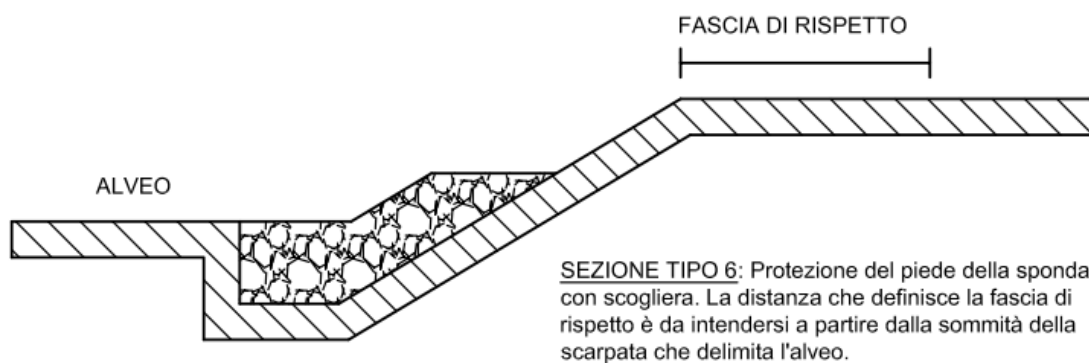
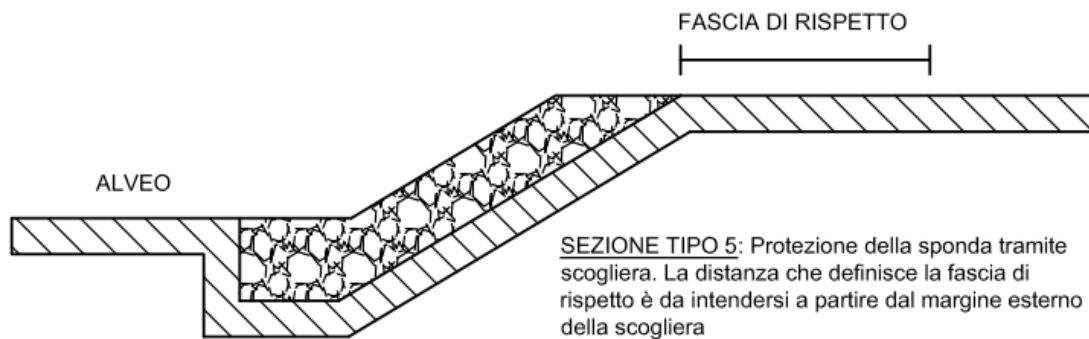
Dr.ssa Sabrina Adamini



Darfo Boario Terme (BS), febbraio 2021.

## Sezioni tipo schematiche per l'individuazione della fascia di rispetto su terreno





**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**  
**(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto Fabio Alberti,  
nato a Darfo Boario Terme (BS) il 2 maggio 1962,  
residente a Berzo Demo (BS)  
in via Mater Boni Consilii n. 11a,  
iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al numero 661  
incaricato dal Comune di Marone (provincia di Brescia)  
con Determinazione n. 356 del 16/11/2020  
di aggiornare il Documento di Polizia Idraulica (DPI) redatto nell'anno 2009 da dr. geol. Angelo De Pascalis e dr. geol. Pietro Giubbini ai sensi dei "Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale – Allegato D" alla d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037

**consapevole che nel caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);**

**DICHIARA**

- di avere aggiornato il Documento di Polizia Idraulica (DPI) redatto nell'anno 2009 da dr. geol. Angelo De Pascalis e dr. geol. Pietro Giubbini ai sensi dei "Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale – Allegato D" alla d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 relativamente al solo Regolamento di Polizia Idraulica.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Darfo Boario Terme, 2 febbraio 2021.

**Il dichiarante**



**ALBERTI**  
 Cognome.....  
**FABIO**  
 Nome.....  
**02/05/1962**  
 nato il.....  
 (atto n. **117** P. **1** S. **A**)  
**DARFO BOARIO TERME (BS)**  
 a.....  
**ITALIANA**  
 Cittadinanza.....  
**BERZO DEMO (BS)**  
 Residenza.....  
**VIA MATER BONI CONSILII 11A**  
 Via.....  
 Stato civile.....  
**GEOLOGO**  
 Professione.....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **MT. 1,73**  
 Capelli **BRIZZOLATI**  
**AZZURRI**  
 Occhi.....  
**NESSUNO**  
 Segni particolari.....

  
 Firma del titolare **Fabio Alberti**  
**BERZO DEMO** **03/11/2012**  
 li **IL VICE SINDACO**  
 Impronta del dito **Gian Paolo Berni**  
 indice sinistro

